

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

264° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 18 GENNAIO 1994

INDICE**Commissioni permanenti**

5 ^a - Bilancio	Pag. 3
10 ^a - Industria	» 17

Organismi bicamerali

Questioni regionali	Pag. 22
---------------------------	---------

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	Pag. 27
--	---------

CONVOCAZIONI	Pag. 31
--------------------	---------

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 18 GENNAIO 1994

139^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ABIS

indi del Vice Presidente

CAVAZZUTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica D'Aimmo.

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 4, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale (1788)

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore PICANO, il quale fa presente che nel 1993 la materia degli interventi straordinari nel Mezzogiorno è stata oggetto - a seguito del referendum abrogativo - di una profonda ristrutturazione che si è concretizzata in una serie di atti legislativi ed amministrativi che ha radicalmente inciso sulla struttura degli interventi, essenzialmente diretti ora verso le aree depresse di tutto il Paese. Il nuovo complesso normativo ha fatto abbondantemente ricorso ad una serie di tipologie di intervento (e quindi di formule amministrative di rapporto, anche giuridico, tra Stato ed economia) tale da non essere sempre del tutto chiaramente percepibile e soprattutto tale da non fugare dubbi interpretativi che si riflettano sulla stessa operatività e quindi sull'efficacia delle varie norme interessate.

Al fine di fare chiarezza in questo senso è stato varato il decreto-legge in esame, il cui articolo 1 intende appunto chiarire le nozioni di aree depresse, programmazione negoziata, accordo, contratto ed intesa di programma. Da un punto di vista anche sistematico l'articolo 1 è quindi particolarmente importante perchè probabilmente ci si trova di fronte ad un primo caso in cui in via ufficiale, e peraltro con una modalità da concordare tra Governo e Parlamento, vengono ad essere chiarite alcune forme organizzative del rapporto Stato-cittadini

che negli ultimi tempi hanno subito un deciso sviluppo e contrassegnano al momento la gran parte dell'involucro giuridico in cui si svolge tale rapporto. Probabilmente l'opera di chiarezza non riguarda il caso del concetto di aree depresse, che vengono connesse a quelle aree individuate o che saranno individuate dalla CEE come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali. Ma è sicuramente il caso delle rimanenti figure in precedenza citate. La programmazione negoziata è infatti la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici e privati per l'attuazione di interventi diversi riferiti però ad un'unica finalità di sviluppo. L'accordo di programma è poi quell'accordo promosso da un'amministrazione centrale con i soggetti pubblici e privati interessati quando all'attuazione dell'intervento concorrano più soggetti istituzionali pubblici e privati, quindi con finalità di coordinamento e di distribuzione degli incarichi per i vari enti pubblici. Il contratto di programma è quello stipulato tra l'amministrazione di una grande impresa o un consorzio di imprese per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata. L'intesa di programma, infine, è l'accordo con cui i vari soggetti competenti in un determinato settore si impegnano a mettere a disposizione le risorse finanziarie occorrenti per l'effettuazione di una serie di interventi specifici di carattere pluriennale.

L'utilità dell'articolo deriva anche dal fatto che si individua nel CIPE l'autorità che definisce la procedura e il contenuto di tutte le formule giuridiche in esame.

Sinteticamente, l'articolo 2 chiarisce che rimane la legge n. 64 per gli interventi inseriti negli accordi di programma stipulati alla data del 21 agosto 1992 e, anche se non specificamente indicati nell'accordo, identificati entro il 31 gennaio 1994 come indispensabili per conseguire le finalità previste dall'accordo stesso. Probabilmente, occorrerebbe che il Governo chiarisse la portata finanziaria di questa interpretazione della legge n. 488 e quindi la relativa compatibilità con i fondi in essere. L'articolo 3 intende poi consentire l'applicazione delle procedure previste per gli altri progetti FIO a quei progetti immediatamente eseguibili finanziati con i fondi della legge n. 64 e non revocati. L'articolo 4 intende poi chiarire quali sono gli interventi tra i quali il commissario liquidatore identifica quelli i cui lavori non sono stati ancora iniziati e per i quali si provvede alla recessione dei contratti. Detti interventi sono quelli per cui le procedure di affidamento iniziate anteriormente al 30 settembre 1993 siano ancora in corso al 30 novembre 1993 ovvero il cui esito abbia formato oggetto di impugnazione non ancora definita alla medesima data. L'articolo 5, poi, disciplina le modalità di svolgimento delle funzioni in materia di politica comunitaria del Ministero del bilancio, mentre l'articolo 6 trasferisce a tale ultimo Ministero fino al 28 febbraio 1994 il personale pubblico addetto alla conduzione di autoveicoli in servizio presso gli organismi soppressi di gestione dell'intervento straordinario.

A suo avviso, quindi, occorre varare in tempi brevi il provvedimento.

Il senatore SPOSETTI fa presente che occorre chiarire la portata dell'articolo 2 per quanto concerne l'ambito di operatività della legge

n. 64, mentre il presidente ABIS fa osservare che l'articolo 2 serve solo a portare chiarezza, così come d'altra parte tutto il decreto, il che appare peraltro disdicevole perchè mette in luce il fatto che la burocrazia ministeriale ha sempre bisogno di norme estremamente precise per poter operare.

Il senatore REVIGLIO rileva che il decreto non costituisce una sovrapposizione con altre normative ed appare anzi opportuno per fornire delle interpretazioni che servono alla chiarezza. Sulle esigenze di approfondimento chieste dal relatore egli ricorda poi che il limite è costituito dalle risorse disponibili.

Dopo che il senatore Michelangelo RUSSO ha fatto presente che l'articolo 6 andrebbe spostato al decreto-legge S. 1709, il senatore SPOSETTI sottolinea che l'articolo 1 appare abbastanza inutile, perchè la materia poteva essere affrontata con un decreto amministrativo, il che conferma le osservazioni del presidente Abis, e rileva inoltre che la questione è abbastanza complicata, perchè indubbiamente scattano diritti in capo a soggetti, il che pone un problema di risorse finanziarie.

Il presidente ABIS osserva che l'articolo 2 merita un approfondimento per il riferimento della data del 21 agosto 1992, anche se occorre accettare la finalità del decreto, che è di permettere la conclusione di una serie di operazioni già in essere.

Il senatore GIORGI dichiara che l'articolo 2 pone problemi rilevanti, perchè va anzitutto capito quali siano il suo contenuto e la relativa portata e in secondo luogo occorre decidere se porre dei limiti o meno.

Ha quindi la parola nuovamente il senatore REVIGLIO, il quale fa presente che a lungo si è discusso se l'indotto FIAT potesse essere ammesso o meno alla normativa più favorevole ed esiste indubbiamente un problema finanziario in relazione alle risorse disponibili, la cui distribuzione non può non risultarne modificata. In realtà, a suo avviso, esistono già molti imprenditori che si sono mossi sulla base della estensione all'indotto della normativa in questione. Dalla discussione comunque emerge chiaramente che il Governo deve fornire delucidazioni in merito alla portata dell'articolo 2, anche per quanto concerne i riflessi finanziari.

Il senatore DE VITO fa presente che gli investimenti di cui all'articolo 2 non sono nuovi e in questo occorre ricordare che il limite è fissato dalla data del 21 agosto 1992. Egli sottolinea poi che l'accordo di cui si discute prevedeva la inclusione dell'indotto. Non è possibile pertanto procedere a modifiche di accordi già presi.

Il senatore PICANO, relatore, dopo aver rilevato che sull'articolo 2 vi è stata una carenza del Governo nel non prevedere esplicitamente l'indotto, fa presente che comunque occorre chiarire la portata

finanziaria dell'articolo 2 e che trattasi ad ogni modo di misura anticrisi che va approvata.

Ha quindi la parola il sottosegretario D'AIMMO, il quale ricorda che il problema che sorgeva per l'indotto FIAT nel Sud era che esso risultasse isolato rispetto al contesto e quindi che la FIAT dovesse attivarsi per far crescere l'imprenditoria locale, anzichè affidarsi a gestioni nazionali: al momento, il problema sembra in via di superamento, perchè si sta procedendo nel senso richiesto, il che è un fatto positivo. L'articolo 2 non si riferisce comunque a casi specifici e l'esigenza al momento è di sostenere la complementarità aggiuntiva rispetto ad accordi già stipulati.

Il senatore GIORGI fa osservare che si può modificare nel senso di chiarire chi procede all'identificazione, dovendo essere entrambi i soggetti interessati: se non si procede a tal modifica, preannuncia la presentazione di un emendamento soppressivo dell'articolo 2.

Il sottosegretario D'AIMMO fa osservare che appare ovvio come la decisione circa la identificazione non possa non avvenire tenendo conto delle risorse che rimangono al netto degli accordi precedenti.

Il senatore GIORGI ricorda che le autonomie locali e le regioni debbono essere ricomprese tra i soggetti che procedono alla identificazione.

Il senatore REVIGLIO osserva che comunque il Governo deve chiarire gli effetti finanziari della norma. Rimane poi che, se l'investimento è indispensabile per determinati obiettivi, il relativo giudizio si riconduce al fatto che l'investimento non è neanche iniziato: l'articolo 2 invece fa riferimento a investimenti già partiti e quindi l'agevolazione non va concessa in quest'ultimo caso perchè si sottraggono risorse ad investimenti principali, si determina una pressione incredibile per ottenere agevolazioni e si tratta comunque di investimenti che sarebbero effettuati. Esiste anche il problema connesso al fatto che non si può opporre a terzi una carenza di risorse finanziarie di bilancio. Per tutti questi motivi occorre escludere gli investimenti già iniziati.

Il senatore PICANO, relatore, ricorda che l'articolo può avere l'effetto di abbassare i costi del settore automobilistico, mentre il senatore SPOSETTI fa osservare che esso si riferisce ad una materia che si doveva ritenere già conclusa. Concorda il presidente ABIS su quest'ultima osservazione, facendo presente che infatti si ha una deroga rispetto all'articolo 8 citato.

Il sottosegretario D'AIMMO ricorda che al momento sono in corso solo revoche, il che sta danneggiando fortemente l'economia meridionale: il presidente ABIS fa osservare che, se ciò determina un esubero di fondi, questo va chiarito per conoscere l'ammontare di risorse a disposizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (1709)

(Seguito dell'esame e conclusione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 dicembre 1993.

Il presidente ABIS propone, al fine di dare sollecita conclusione ai lavori, di approvare il provvedimento nel testo del Governo, limitando al massimo il numero degli emendamenti.

Su proposta del relatore REVIGLIO, la Commissione concorda di sospendere brevemente la seduta.

La seduta è sospesa alle ore 17,35 e viene ripresa alle ore 17,45.

Prosegue l'esame degli emendamenti all'articolo 8.

Il senatore PAVAN si riseva di presentare eventualmente in Assemblea un emendamento relativamente alla questione del personale delle società collegate.

Il senatore DE VITO fa presente che il termine del 31 dicembre 1993, di cui al numero 2 del comma 1 dovrà essere prorogato.

Il senatore SPOSETTI chiede se le operazioni che dovevano essere compiute entro tale data sono state realizzate.

Il sottosegretario D'AIMMO conferma che tali operazioni sono state effettuate.

Il senatore DE VITO chiede se il personale di cui al comma 2 comprenda, oltre a quello collocato in cassa integrazione, anche quello in esubero.

Il senatore SPOSETTI fa presente che il testo non risolve la questione concernente il diverso trattamento del personale utilizzato dai commissari straordinari per la gestione del Titolo VIII della legge n. 219 del 1981.

Ad avviso del presidente ABIS occorre condividere l'impostazione del Governo, che si è assunto la responsabilità di definire il testo in esame.

Avviso analogo esprime il relatore REVIGLIO, che ricorda di aver presentato un emendamento tendente ad escludere il passaggio in ruolo di tutti i precari.

Dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 8.1, risulta respinto l'emendamento 8.2. È poi ritirato l'emendamento 8.8, mentre è dichiarato decaduto l'emendamento 8.3.

Rimessosi alla Commissione il sottosegretario D'AIMMO, è quindi accolto l'emendamento 8.20.

Accolto l'emendamento 8.7, risulta quindi ritirato l'emendamento 8.4, dopo che il sottosegretario D'AIMMO ha spiegato che per il personale dello IASM esistevano difformità rispetto al restante personale.

Il senatore SPOSETTI illustra un'ipotesi di emendamento, al fine di prevedere, al numero 3 del comma 1, un inciso, che includa il personale assunto a contratto dai commissari straordinari relativi alla gestione del Titolo VIII della citata legge n. 219.

Il senatore PAVAN fa presente che già il testo prevede che il personale in servizio al 15 aprile 1993 non venga espulso.

Il senatore SPOSETTI rinunzia a formalizzare l'emendamento preannunciato, a condizione che il Governo si impegni in Assemblea a dare una risposta alla questione da lui sollevata, nel senso che il personale citato sia già ricompreso nel testo del provvedimento.

Posti ai voti, sono accolti gli emendamenti 8.5 e 8.6 e, conseguentemente, l'articolo 8 come modificato.

È quindi accolto l'emendamento 8.0.1.

Il senatore RUSSO Michelangelo ritira l'emendamento 9.1, mentre il senatore SPOSETTI ritira gli emendamenti 10.1 e 10.2.

Vengono quindi dichiarati decaduti, per assenza dei proponenti, gli emendamenti 10.3 e 10.4.

Sull'emendamento 11.1 il relatore REVIGLIO fa presente che esso sembra essere necessario per la parte relativa alla vigilanza del Ministero, mentre il sottosegretario D'AIMMO fa osservare che i fondi sono stati già erogati.

In vista di una riformulazione in Assemblea il senatore Augusto GRAZIANI dichiara di ritirare l'emendamento 11.1

Il senatore RUSSO Michelangelo illustra l'emendamento 12.1, in relazione al quale il sottosegretario D'AIMMO fa presente che si tratta di utilizzare solo risorse in essere e il relatore REVIGLIO osserva che occorre esprimere un parere favorevole per evitare deroghe alla contabilità di Stato.

Il senatore DE VITO fa presente che il Formez provvede alla formazione dei quadri e quindi l'emendamento non può essere

approvato: condivide il sottosegretario D'AIMMO, che sottolinea che si tratta di riprogrammare risorse in essere.

Il presidente ABIS rileva che la contabilità pubblica viene ad essere modificata e il senatore PAVAN fa osservare che comunque si tratta di utilizzare disponibilità in essere.

L'emendamento viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Il senatore SPOSETTI illustra l'emendamento 13.1, che intende far rimanere la competenza della Cassa Depositi e Prestiti sulle operazioni relative alla legge n. 44.

Il senatore DE VITO fa osservare che la Cassa ha manifestato perplessità per i compiti attualmente previsti e il sottosegretario D'AIMMO dichiara che il Governo conferma il testo.

Si apre un dibattito, cui prendono parte il relatore REVIGLIO e i senatori, PAVAN e SPOSETTI, nonché il presidente ABIS, che fa presente che la competenza della Cassa Depositi e Prestiti significa qualche ritardo.

L'emendamento viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Il senatore CARPENEDO illustra quindi l'emendamento 13.100, facendo presente che si tratta di allineare il presente decreto alla recente legge sulla montagna.

Il relatore REVIGLIO fa osservare che si tratta di un allargamento vistoso della normativa e il presidente ABIS invita il presentatore al ritiro.

Il senatore CARPENEDO insiste per la votazione.

L'emendamento viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Il senatore DE VITO osserva che il Governo deve farsi carico dell'onere derivante dall'estensione della legge n. 44 al centro-nord.

Il sottosegretario D'AIMMO fa presente che le risorse sono già ripartite tra Stato, Regioni e incentivi alle attività produttive, con una distinzione chiara che ne rende impossibili ulteriori affermazioni.

Dopo una dichiarazione di voto in senso favorevole del senatore SPOSETTI, viene quindi posto ai voti ed è accolto l'emendamento 14.0.1.

Il senatore REDI illustra l'emendamento 14.0.2, in ordine al quale si apre un dibattito, cui prendono parte il relatore REVIGLIO, il senatore PAVAN e lo stesso senatore REDI.

Il senatore REVIGLIO, relatore, si dichiara contrario, mentre il sottosegretario D'AIMMO si rimette alla Commissione: l'emendamento viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Vengono quindi separatamente poste ai voti ed accolte le proposte di coordinamento del relatore.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in titolo, con le modifiche accolte.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente CAVAZZUTI avverte che le sedute di domani, mercoledì 19 gennaio 1994, già convocate per le ore 10 e le ore 16, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 19,30.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (1709)

Art. 8.

Al comma 1, sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) i dipendenti, comunque in servizio, degli organismi di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (FINAM, INSUD, FIME, ITALTRADE, FORMEZ e IASM), sono inseriti in un ruolo speciale presso il ruolo unico della Presidenza del Consiglio in attesa del riordino di detti organismi. Con le procedure di riordino ai sensi delle vigenti disposizioni in materia societaria e con provvedimenti adottati dal Ministro del tesoro, dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 11, per il riordino, la ristrutturazione, la privatizzazione e la liquidazione degli organismi stessi, verranno definiti le posizioni e l'utilizzo di detto personale. Tali operazioni debbono comunque essere completate entro il 30 dicembre 1994».

8.1

CROCETTA, ROCCHI, MANZI

Al comma 1, numero 3), al terzo rigo prima di: «che», aggiungere: «ed a quello utilizzato a tempo determinato per le attività di servizi della soppressa AGENSUD in servizio alla data del 14 agosto 1992 e che risulti tale alla data del 15 aprile 1993»

8.2

DI NUBILA, REDI, COVIELLO

Al comma 1, numero 3), sopprimere le parole da: «nonchè al personale utilizzato a contratto» sino a: «alla data del 15 aprile 1993».

8.8

REVIGLIO

Al comma 1, numero 3), dopo le parole: «per il terremoto» aggiungere le seguenti: «e a quello comunque utilizzato dall'Agenzia nell'ambito di rapporti sorti per l'espletamento delle proprie attività istituzionali».

8.3

CROCETTA, ROCCHI, MANZI

Al comma 1, numero 3), dopo le parole: «della gestione speciale per il terremoto» aggiungere: «nonchè al personale utilizzato a contratto nel numero massimo di cinque per la realizzazione della Carta tecnica meridionale.».

8.20

RUSSO Michelangelo

Al comma 1, punto 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il personale delle sedi periferiche della soppressa Agenzia nonché quello in esubero degli enti di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, ivi compreso il personale addetto alla gestione separata per il terremoto, in servizio alla data del 15 aprile 1993, a richiesta dalle Regioni può essere trasferito alle rispettive Regioni».

8.7 (Nuovo testo)

DE VITO, ROCCHI

Al comma 1, sopprimere il punto 3-bis).

8.4RUSSO Michelangelo, CAVAZZUTI, GRAZIANI
Augusto, SPOSETTI, GIOVANOLLA

Al comma 3, dopo le parole: «per quest'ultimo assegno» aggiungere le altre: «si applica, ai componenti del nucleo ispettivo, l'articolo 3, comma 8, della legge 17 dicembre 1986, n. 878».

8.5

ABIS

Al comma 4, dopo le parole: «per quattro anni» aggiungere la seguente: «rinnovabile».

8.6

ABIS

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Entro il 31 dicembre 1994 possono comunque essere utilizzate, con le finalità orientate alla ricostruzione del Belice, le somme non impegnate di cui alla legge n. 67 del 1988, articolo 17, comma 5, iscritte in conto residui per il 1992».

8.0.1

RUSSO Michelangelo, CARPENEDO

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.

- 9.1** RUSSO Michelangelo, CAVAZZUTI, GRAZIANI
Augusto, SPOSETTI, GIOVANOLLA

Art. 10.

Sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6.

- 10.1** SPOSETTI, GRAZIANI Augusto, CAVAZZUTI,
RUSSO Michelangelo, GIOVANOLLA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Fino al 31 dicembre 1993 il commissario liquidatore per l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno continua a provvedere alla corresponsione degli stipendi e delle indennità se dovute».

- 10.2** RUSSO Michelangelo, SPOSETTI, GIOVANOLLA,
CAVAZZUTI, GRAZIANI Augusto

Al comma 5, sostituire le parole: «fino al 28 febbraio 1994», con le altre: «fino al 30 giugno 1994».

- 10.3** CROCETTA, ROCCHI, MANZI

Al comma 5, sostituire le parole: «dello sviluppo del Mezzogiorno continua», con le altre: «dello sviluppo del Mezzogiorno e gli Enti di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, continuano».

- 10.4** CROCETTA, ROCCHI, MANZI

Art. 11.

Al comma 4, sostituire le parole: «... è confermato, per il triennio 1994-1996, il contributo annuo di lire 3 miliardi previsto, ecc.» con le seguenti: «... è istituito per l'anno 1994 un contributo di lire 1 miliardo

in favore dell'Associazione predetta, cui si provvede a carico delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. L'Associazione predetta è collocata sotto la vigilanza del Ministero del Bilancio e della Programmazione economica.

11.1

GRAZIANI Augusto

Art. 12.

Al comma 1, sopprimere il periodo da: «le eventuali economie...» sino al punto.

Al comma 2, sopprimere il periodo da: «Il relativo fondo...» sino alla fine.

12.1

GIOVANOLLA, CAVAZZUTI, SPOSETTI, GRAZIANI
Augusto, RUSSO Michelangelo.

Art. 13.

Sopprimere i commi 1 e 2.

13.1

SPOSETTI, GRAZIANI Augusto, GIOVANOLLA,
CAVAZZUTI, RUSSO Michelangelo

Al comma 3, dopo le parole: « ... regolamenti CEE» aggiungere: «e comunque dai territori dei comuni montani con meno di 5.000 abitanti».

13.100

CARPENEDO, GIORGI

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

I finanziamenti erogati dalla Cassa depositi e prestiti in sostituzione della soppressa Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità devono, in ogni caso, essere comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta per l'esecuzione dei relativi lavori.

14.0.1

PICANO

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. ...

Nell'articolo 1 della legge n. 488 del 19 dicembre 1992, alla lettera d) comma 2, *dopo le parole: «di consuntivo», sono aggiunte le seguenti: «fatta eccezione per le varianti comportanti realizzazioni di nuove opere aggiuntive deliberate dagli Istituti Finanziari anteriormente al 21 agosto 1992».*

14.0.2

REDI

PROPOSTE DI COORDINAMENTO**Art. 7.**

Al comma 1, in riferimento al comma 9 dell'articolo 14 ivi richiamato, sostituire le parole: «all'articolo 1» con le parole: «al comma 1».

coord. 1

IL RELATORE

Art. 8.

Al comma 2, sostituire le parole: «ruolo transitorio di cui al comma 1» con le altre: «ruolo speciale di cui al comma 1 dell'articolo 14».

coord. 2

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «l'articolo 5» con le altre: «l'articolo 7».

coord. 3

IL RELATORE

Art. 10.

Al comma 6, sopprimere in fine le parole: «all'articolo 19,».

coord. 4

IL RELATORE

Art. 13.

Al comma 1, in riferimento al comma 4-bis richiamato, sostituire, dopo le parole: «conto corrente di tesoreria, istituito ai sensi», le parole «della predetta legge» con le altre: «del predetto decreto-legge».

coord. 5

IL RELATORE

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 18 GENNAIO 1994

226^a Seduta*Presidenza del Presidente
de COSMO*

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato De Cinque.

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 526, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta (1737)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 12 gennaio.

Il relatore BALDINI ricorda che in seguito ad alcune riserve avanzate nella precedente seduta sul merito del provvedimento, il rappresentante del Governo si era riservato di esprimere una valutazione più compiuta su di esso. Chiede pertanto di conoscere quali siano gli orientamenti maturati dal Governo sulla questione.

Il sottosegretario DE CINQUE fa presente che il Governo ha esaminato attentamente le osservazioni richiamate dal relatore ma non ha ritenuto di dover formulare proprie proposte di modifica. Per quanto concerne la previsione di una nuova società cui trasferire residualmente attività e strutture già di pertinenza dell'Ente, occorre tenere presente che la liquidazione totale disposta dal provvedimento in titolo non può escludere la prosecuzione di alcune circoscritte attività di interesse pubblico, pur sempre nell'ambito del piano predisposto dal commissario liquidatore, da sottoporre comunque all'approvazione dei Ministri competenti. Per quel che riguarda invece le obiezioni, sollevate anche dalla Assocarta, circa la corresponsione del contributo dello 0,75 per cento, occorre sottolineare che la proroga di quest'ultimo sino al termine della liquidazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1994 è condizione essenziale per consentire la tutela, nella massima misura

possibile, del posto di lavoro dei dipendenti dell'Ente posto in liquidazione.

Il senatore CITARISTI ricorda che all'operato dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta sono state mosse diverse critiche sia in sede parlamentare che da parte della Corte dei conti e soprattutto della Commissione delle Comunità europee che, nel censurare la condotta del Governo italiano, ha chiesto la fine del regime di aiuti alla silvicoltura e alla produzione di carta finanziato con tasse parafiscali, giudicato incompatibile con il Mercato comune.

Per tali motivi si rende necessaria una liquidazione effettiva e non fittizia dell'Ente: sotto questo profilo si può convenire sull'opportunità di trasferire le funzioni di interesse pubblico già di pertinenza dell'Ente ad altre amministrazioni pubbliche, quali ad esempio l'ENEA per quel che riguarda la ricerca o la neo costituita Agenzia nazionale per la protezione e l'ambiente, mentre la facoltà concessa al liquidatore di costituire una nuova società, destinata di fatto a riprodurre sotto altra veste giuridica l'Ente liquidato, risulta contraddittoria con le finalità del provvedimento in esame e con le già ricordate indicazioni espresse in altre sedi istituzionali. Appare inoltre necessario prevedere una riduzione della misura del contributo di cui all'articolo 5 in modo da evitare che gli oneri finanziari della liquidazione gravino sulle imprese del settore, già duramente colpite dalla negativa congiuntura economica.

Il senatore GIANOTTI concorda con le osservazioni del senatore Citaristi, soprattutto per quanto riguarda l'esigenza di risolvere il contenzioso aperto in sede comunitaria. Presenta quindi alcuni emendamenti volti a rendere effettiva la liquidazione dell'Ente demandando ad altri soggetti pubblici già esistenti lo svolgimento di funzioni di pubblico interesse. In particolare, le modifiche proposte all'articolo 2 hanno il fine di precludere la costituzione di una nuova società che subentri anche parzialmente all'Ente liquidato, mentre con gli emendamenti relativi all'articolo 3 si intende provvedere al trasferimento integrale del personale dipendente dall'Ente e dalle società controllate, ferme restando le cautele e le garanzie già contemplate dal provvedimento.

Infine con la modifica proposta all'articolo 5 viene ridotta la misura del contributo: è presumibile infatti che l'esclusione della possibilità di costituire una nuova società, possibilità attualmente contemplata dal già richiamato articolo 2, comporti minori oneri a carico della gestione liquidatoria.

Il senatore PINTO, nel dichiararsi d'accordo con gli emendamenti presentati, auspica che con la liquidazione dell'Ente non vengano disperse le esperienze e le competenze acquisite dai dipendenti. A tale proposito, suggerisce che tra i soggetti pubblici destinatari del trasferimento di funzioni, beni e personale dell'Ente, indicati all'articolo 2, vengano inclusi anche le aree protette e i parchi di recente istituzione.

Il senatore CITARISTI dichiara di concordare con le osservazioni del senatore Pinto e sottoscrive gli emendamenti presentati dal senatore Gianotti.

Il sottosegretario DE CINQUE invita i senatori Citaristi e Pinto a tradurre in un ordine del giorno le osservazioni da loro svolte. Si riserva inoltre di esprimere l'avviso del Governo sugli emendamenti presentati dai senatori Gianotti e Citaristi nella seduta antimeridiana di domani.

Il presidente de COSMO, preso atto della dichiarazione del rappresentante del Governo, rinvia quindi alla seduta già convocata per domani mattina il seguito dell'esame.

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente de COSMO avverte che la seduta della Commissione già convocata per domani alle ore 9,30 avrà inizio alle ore 10.

La seduta termina alle ore 17,25.

EMENDAMENTI

**Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 526,
recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la
carta (1737)**

Emendamenti presentati al testo del decreto-legge**Art. 2.**

*Al comma 2, lettera a) sopprimere le seguenti parole: «o ad apposita
società da costituire».*

2.1 GIANOTTI, CITARISTI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

2.2 GIANOTTI, CITARISTI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

2.3 GIANOTTI, CITARISTI

Art. 3.

Sopprimere il comma 1.

3.1 GIANOTTI, CITARISTI

Sopprimere il comma 6.

3.2 GIANOTTI, CITARISTI

Art. 5.

*Al comma 1, sostituire le parole: «nella misura dello 0,75 per cento»
con le seguenti: «nella misura dello 0,30 per cento».*

5.1

GIANOTTI, CITARISTI

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

MARTEDÌ 18 GENNAIO 1994

39ª Seduta

Presidenza del Presidente
GUERZONI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 4, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale (1788)

(Parere non ostativo)

In apertura di seduta il presidente GUERZONI informa la Commissione che si è resa necessaria una convocazione urgente della stessa per via del fatto che il decreto-legge dovrà essere esaminato a partire dalla seduta di oggi dalla Commissione Bilancio del Senato. Il disegno di legge di conversione presenta aspetti di rilevante interesse per la competenza della Commissione bicamerale, e pertanto ritiene necessario che essa si esprima con un proprio testo.

Il senatore LIBERATORI, vice presidente della Commissione, condivide le preoccupazioni del senatore Guerzoni. Legge quindi la seguente proposta di parere:

«Il disegno di legge in esame contiene prevalentemente disposizioni di natura interpretativa e procedimentale e fornisce, con l'articolo 1, la definizione normativa del concetto di «aree depresse», nonché degli istituti della «programmazione negoziata, dell'accordo, del contratto e dell'intesa di programma».

Quanto al merito, il disegno di legge trae probabilmente ispirazione e costituisce il tentativo di tradurre in forma legislativa l'intuizione - dovuta al maggior teorico dell'intervento nelle aree depresse, l'economista Albert O. Hirschmann - secondo cui il sottosviluppo o l'insufficiente sviluppo si caratterizzano non tanto per l'assenza di risorse quanto per la difficoltà a farle emergere e mettere a frutto. Ne consegue, in una materia così ampia e frastagliata, che il potere di

proposta lungi dal concentrarsi nel monopolio statale deve piuttosto diffondersi ed essere riconosciuto ad una pluralità di competenze, pubbliche e private: solo incentivando l'input è pensabile che il meccanismo entri vigorosamente in moto.

Si aggiunga, per entrare nel campo delle considerazioni più propriamente giuridiche, che il passaggio da una amministrazione autoritativa ad una amministrazione di prestazioni – in tutti i casi in cui le prestazioni siano strumentali a fini di sviluppo che trascendono i singoli beneficiari (esempio, per l'appunto, le politiche di sviluppo regionale) – implica un'estensione dell'area del negoziato.

Lo stesso principio di legalità postula la predeterminazione dei modi e degli effetti dell'attività amministrativa, destinata ad incidere sulle sfere giuridiche dei privati e delle altre pubbliche amministrazioni. Quando però l'attività si complica o richiede margini di elasticità e di variabilità che non possono essere previsti dalla legge o potrebbero esserlo solo a prezzo di una sostanziale elusione del principio di legalità, il vero surrogato di quest'ultimo, idoneo a legittimare un'attività non sorretta da puntuale previsione legislativa, è proprio il consenso degli altri soggetti.

Fatte salve queste premesse, non sembra che il disegno di legge in esame lasci intravedere soluzioni diverse da quelle che hanno visto immettere, a partire dal 1970, nello schema centralistico dell'intervento straordinario il potere di concertazione delle Regioni; politica che ha conosciuto effetti deludenti, per non dire fallimentari, e che, a parte la commistione impropria dei due modelli (centralistico e decentrato), ha ulteriormente risentito della diversa investitura delle parti in causa, la burocrazia ministeriale da un lato e l'assessore regionale dall'altro, quest'ultimo incline a saldare con il Ministro una intesa propiziata magari dalla comune appartenenza politica.

La soluzione «originale» prospettata dal disegno di legge – quella di affidare al CIPE la modulazione degli strumenti, ivi compreso l'accordo di programma – si muove nella direzione opposta a quella che deve ritenersi giusta e desiderabile.

La relazione premessa al disegno di legge ruota attorno ad un'affermazione scorretta e non veritiera – non risponde al vero che si tratti di «istituti a suo tempo elaborati dal CIPE», quanto meno per l'accordo di programma (che è puntualmente disciplinato dall'articolo 7 della legge n. 64 del 1986) – per prospettare poi una soluzione improvvida, quella cioè di flettere e declassare la fonte di produzione delle regole dal livello legislativo a quello amministrativo, abbandonando così (in omaggio ad un malinteso senso della flessibilità normativa) al giuoco incerto delle maggioranze governative la statuizione dei binari all'interno dei quali soltanto è pensabile che la molteplicità dei soggetti e delle proposte possa pervenire ad un accettabile punto di equilibrio, e dare risultati conformi alla durata e all'ampiezza dell'impegno necessario ad una politica di intervento nelle aree depresse.

Il problema consiste nel trovare un sistema per tradurre la discrezionalità, che è propria degli accordi, in disciplina costitutiva di un vincolo obiettivo per i poteri in essa previsti; disciplina che non può essere demandata ad una successiva delibera del CIPE, peraltro incerta nei contenuti e nelle procedure, cui dovrebbe spettare la funzione di

imputare l'accordo allo Stato e di novare la fonte della produzione dell'effetto giuridico.

Una risposta a questi problemi, come è noto, l'ha fornita il legislatore tedesco federale con la legge sul procedimento amministrativo, il cui paragrafo 54 prevede che un rapporto giuridico nell'ambito del diritto pubblico può essere costituito, modificato o annullato mediante accordo tra le amministrazioni interessate, che abbia già la veste e la forza di atto amministrativo. Una proposta analoga, con riguardo all'ordinamento italiano, è stata avanzata da alcuni studiosi.

Tenuto però conto della persistenza e profondità che il problema delle aree depresse riveste nella storia del nostro Paese, è probabile che la soluzione vada ricercata in una «procedura» che abbia forza per formalizzare il rapporto, che pure deve esserci, tra la nuova politica legislativa per gli interventi nelle aree depresse e le disposizioni della Costituzione che ad essa fanno più o meno esplicitamente riferimento.

È noto che, sotto la spinta della Corte dei Conti e della Corte costituzionale, i problemi relativi all'osservanza dell'articolo 81 della Costituzione (equilibrio tendenziale di parte corrente) hanno trovato una soluzione incisiva, nel senso che la quota del documento di programmazione economico-finanziaria che si trasfonde e cristallizza nella decisione di bilancio - ivi considerate le leggi collegate - assume un valore superiore alla legge ordinaria e costituisce un vincolo obiettivo destinato a condizionare la futura legislazione per tutto l'arco di tempo abbracciato dalla manovra scorrevole di bilancio triennale.

La Commissione bicamerale per le Questioni regionali - si tratta di una riflessione che essa consegna alla futura legislatura - si chiede se non sia prospettabile una soluzione che valga ad iscrivere la legislazione per le aree depresse nel gruppo delle decisioni costitutive della manovra di bilancio, per il giuoco combinato e rinforzato degli articoli 81, quarto comma della Costituzione, e dell'articolo 41, terzo comma della Costituzione. Tanto più che proprio in questi giorni la Corte costituzionale, sia pure con l'aspro dissenso di parte della dottrina, ha riconosciuto alle leggi collegate, ai fini della protezione da possibili abrogazioni referendarie, lo stesso grado della legge di bilancio e della legge finanziaria.

Per quanto attiene strettamente al disegno di legge in esame, il nulla osta della Commissione per le Questioni regionali è subordinato ad una profonda revisione del comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge, sulla scia delle osservazioni di cui al presente parere».

Il senatore GUERZONI, intervenendo brevemente, sostiene che il senso del parere è quello di invitare il Governo ed il Parlamento a costruire una base giuridica e metodologica più forte entro cui collocare il rapporto fra Stato e Regioni, quale si esprime attraverso l'incontro di due discrezionalità amministrative.

Il senatore SCIVOLETTO riassume il senso del decreto-legge che è quello di avviare l'intervento ordinario nelle aree depresse, precisare concetti e definizioni che hanno avuto interpretazioni difformi e confuse, e soprattutto rimuovere gli ostacoli ad un modello di

intervento quali si sono evidenziati nella stessa fase di liquidazione dell'intervento straordinario.

Il parere del relatore, che egli condivide, concentra giustamente l'attenzione sul comma 2 dell'articolo 1, il quale stabilisce un approccio metodologico assolutamente sbagliato, che è in contraddizione non solo con la costante iniziativa della Commissione bicamerale, ma soprattutto con il nuovo riparto di competenze tra Stato e Regioni quale si è venuto definendo in questi ultimi anni, e quale si ritiene debba trovare uno sbocco più ampio sul terreno delle riforme istituzionali.

Conclude sostenendo che è condivisibile la riflessione che il parere affida alla prossima legislatura, secondo la quale è opportuno inserire la legislazione per le aree depresse nel novero degli interventi costitutivi della manovra di bilancio.

Il sottosegretario D'AIMMO si dice fortemente perplesso tanto sulla relazione come sul parere che la Commissione bicamerale si appresta a licenziare. Esso non tiene conto del problema che si è evidenziato in tutti questi anni, e che consiste nella mancanza di coordinamento tra il piano dei progetti strategici, quello dei progetti regionali di sviluppo ed il quadro delle agevolazioni. Cita a questo proposito l'esempio delle acque, dal quale emerge con chiarezza come l'intesa tra le diverse amministrazioni sia indispensabile per garantire economicità ed efficacia, e quindi un alto valore aggiunto a tutto il sistema degli investimenti pubblici e privati.

Cita anche l'esempio degli investimenti effettuati dalla FIAT a Melfi, che non sarebbero stati possibili ove non fosse intervenuto uno stretto collegamento tra momento pubblico e privato, mediato appunto dallo strumento del contratto di programma. La delibera del CIPE non è un atto, come paventa la Commissione nello schema di parere, che si sovrappone e sostituisce la concertazione con le Regioni e con i privati, ma anzi serve a rafforzare il quadro degli accordi e conferisce agli stessi un effetto giuridico di carattere permanente.

Il senatore GUERZONI osserva pacatamente come la Commissione bicamerale si sia limitata a formulare una proposta di nulla osta condizionata a precise modifiche, dal momento che essa istituzionalmente non potrà mai accettare, per motivi di ordine generale (che sono evidenti), che lo Stato centrale si faccia garante e controllore dell'economicità della proposta delle Regioni. Ma quello che ritiene più grave è che al CIPE venga demandata anche la capacità di modificare continuamente le stesse regole procedurali attraverso le quali Stato e Regioni pervengono ad accordi di programma. In definitiva la Commissione bicamerale si è limitata ad individuare alcune ipotesi di lavoro e segnalare una possibilità più incisiva di intervento.

Il sottosegretario al Bilancio, on. D'AIMMO, riprende la parola per ribadire che il senso del decreto-legge non sia quello di rafforzare il momento centralistico, dal momento che il potere di iniziativa si sviluppa sulla base di proposte che provengono da operatori pubblici e privati presenti nelle aree di intervento.

La senatrice BUCCIARELLI interviene polemicamente per ricordare al rappresentante del Governo che egli non ha bene interpretato il comma 2 dell'articolo 1, dal momento che esso conferisce al CIPE un potere definitorio che abbraccia tanto il campo delle regole procedurali come quello dei contenuti.

Il relatore LIBERATORI sostiene che il parere si limita a sollevare una questione che è di vitale importanza per il quadro dei poteri delle Regioni, che non poteva non essere sollevata in questa sede.

Il rappresentante del Governo, on. D'AIMMO, riprende ancora una volta la parola per sostenere che il CIPE dispone unicamente del potere di formulare in termini definitivi e conferire effetti giuridici ad un accordo il quale liberamente viene ad essere stipulato tra Stato e Regioni.

Il presidente GUERZONI interviene ancora una volta per ribadire quanto è già stato osservato dalla senatrice Bucciarelli e che cioè le dichiarazioni del rappresentante del Governo non corrispondono a quanto è scritto nel decreto-legge, dal momento che il testo non esclude affatto che il CIPE possa agire in difformità dell'accordo di programma.

Il senatore LAZZARO condivide le osservazioni che sono state formulate dai colleghi e ritiene che lo schema di parere ribadisca un metodo che ha caratterizzato tutto il lavoro della Commissione bicamerale in questa legislatura inteso a far valere, in forma rigorosa e propositiva, il quadro delle competenze regionali.

Per dichiarazione di voto il senatore SCIVOLETTO ribadisce che voterà a favore dello schema di parere anche se la sua parte politica sarebbe tentata di chiedere, dato lo svolgimento del dibattito, la soppressione integrale del comma 2 dell'articolo 1.

Il senatore STEFANELLI, a nome del Gruppo Repubblicano, concorda invece con la valutazione del rappresentante del Governo e quindi preannuncia voto contrario allo schema di parere.

Il presidente GUERZONI mette quindi ai voti lo schema di parere che è approvato a larga maggioranza con il voto contrario del Gruppo Repubblicano.

La seduta termina alle ore 16,20.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 18 GENNAIO 1994

76^a Seduta

Presidenza del Presidente della Sottocommissione

PAVAN

indi del Presidente della Commissione

ABIS

Intervengono i sottosegretari di Stato per i Tesoro Coloni e per la difesa Giagu Demartini.

La seduta inizia alle ore 15.40.

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 521, recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile (1723)

(Parere alla 2^a Commissione: parere favorevole, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore CARPENEDO osservando che, premesso che sul testo non è stato espresso parere in quanto non sussistono profili di competenza, giunge dalla Commissione giustizia l'emendamento 5.1, che in sostanza prevede l'aspettativa per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni nominati giudici di pace, mediante conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, trattamento che resta a carico di quest'ultima. In questo caso non spettano però le indennità previste per i giudici di pace.

Il problema è che in tal modo si possono creare dei vuoti di organico nella pubblica amministrazione, anche se si ha un risparmio

immediato per la mancata corresponsione dell'indennità prevista per il giudice di pace.

Il Sottosegretario COLONI si dichiara contrario all'emendamento in questione, che crea problemi organizzativi alle amministrazioni.

Il senatore REVIGLIO osserva che in tal modo si creano oneri per il rimpiazzo del personale.

Il presidente PAVAN propone di trasmettere un parere favorevole, condizionato all'esclusione della possibilità di aspettativa del personale che non appartenga alle amministrazioni dello Stato in senso stretto.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università (1754)

(Parere alla 7^a Commissione: contrario)

Riferisce il senatore CARPENEDO che osserva che il decreto-legge riguarda misure urgenti per il funzionamento delle università. Per quanto di competenza rilevano gli articoli 1 e 5 che consentono l'assunzione di personale a contratto, in contrasto con l'articolo 3, comma 23, della legge n. 537 del 1993 (legge collegata alla finanziaria 1994). Propone pertanto di trasmettere un parere contrario, tenendo conto che i contratti trarrebbero risorse dai bilanci delle università, nell'ambito delle rispettive disponibilità.

Il sottosegretario COLONI si dichiara favorevole al provvedimento.

La Sottocommissione concorda quindi di esprimere un parere contrario.

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 552, recante disposizioni urgenti in materia di farmaci (1778)

(Parere alla 12^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente PAVAN osservando che il decreto-legge rinvia di due mesi l'applicazione della normativa contenuta nella legge di accompagnamento alla finanziaria in tema dei prezzi dei farmaci. La questione concerne il fatto se tale rinvio consente di mantenere immutato l'obiettivo del tetto alla spesa farmaceutica, fissato in 10 mila miliardi dalla citata legge, ovvero comporta la necessità di diminuire di due dodicesimi l'economia attesa dalla norma in questione, stimata in 2.315 miliardi per il primo anno.

Il sottosegretario COLONI fa presente che i 10 mila miliardi fissati come tetto massimo della spesa farmaceutica tengono conto della necessaria gradualità applicativa delle nuove misure.

Il senatore GIOVANOLLA chiede che il Ministro della sanità fornisca chiarimenti in merito alla Sottocommissione.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione e l'esame è rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 555, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato (1781)

(Parere alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole su testo ed emendamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 gennaio.

Il presidente PAVAN ricorda i motivi del rinvio del provvedimento.

Il sottosegretario COLONI precisa che la Cassa depositi e prestiti, amministrazione dello Stato che gestisce il risparmio postale, può concedere sia prestiti in contanti che prestiti in titoli. Poichè le vigenti disposizioni di legge obbligano la Cassa depositi e prestiti a detenere presso la Tesoreria dello Stato le proprie disponibilità liquide, l'erogazione dei prestiti in contanti ha effetti immediati sul fabbisogno finanziario della Tesoreria, che deve mettere a disposizione i relativi fondi. Nell'ipotesi, invece, di prestiti in titoli (quale quello autorizzato dalla norma in oggetto) gli effetti sulla Tesoreria sono praticamente nulli dal momento che non viene effettuata da parte dell'Istituto alcuna anticipazione di disponibilità liquide; di norma infatti tale tipo di finanziamento prevede l'iniziale assegnazione dei titoli al soggetto mutuatario che sarà tenuto, alle rispettive scadenze, a mettere a disposizione della Cassa i fondi necessari al pagamento delle cedole ed al rimborso delle obbligazioni.

L'assegnazione dei titoli ai soggetti beneficiari avviene facendo ricorso alla «procedura accentrata» presso la Banca d'Italia che svolge per conto della Cassa Depositi e Prestiti anche il servizio di pagamento degli interessi sulle obbligazioni e di rimborso a scadenza dei titoli stessi (viene seguita in sostanza la medesima procedura attualmente adottata per il collocamento dei BOT e dei CCT).

Le obbligazioni che verranno emesse ai sensi della norma in oggetto potranno essere utilizzate dai soggetti beneficiari entrando nella loro disponibilità esclusivamente in sostituzione di debiti già esistenti al 31 dicembre 1993 - come è stato chiesto in sede comunitaria - al fine di ridurre l'onerosità. L'operazione avrà effetti largamente positivi sia sui bilanci delle società interamente possedute dallo Stato che su quelli degli enti creditizi, creditori di dette società. Le prime, infatti potranno trasformare le passività finanziarie a breve in debito a lungo termine, riducendo contestualmente in modo significativo l'onerosità dei tassi praticati sulla propria esposizione debitoria, dal momento che il saggio di interesse sul finanziamento accordato dalla Cassa Depositi e Prestiti sarà in linea con gli attuali tassi di mercato il cui livello, nel corso degli ultimi mesi, ha registrato, com'è noto, una sensibile diminuzione.

I benefici per gli Istituti creditori derivano, invece, dalla possibilità di trasformare i propri crediti in investimenti patrimoniali rappresentati

da titoli a cedola ben remunerata, assistiti dalla garanzia dello Stato e facilmente collocabili, in quanto ammessi di diritto alla quotazione ufficiale.

Si dichiara poi favorevole all'emendamento 1.1 che meglio precisa le modalità di effettuazione del prestito obbligazionario.

Il senatore REVIGLIO chiede al Governo se è vero che il provvedimento, pur essendo utile per consentire minori oneri per interessi all'IRI, in realtà aumenti il fabbisogno, pur rientrando nel *plafond* complessivo di 30.000 miliardi relativo alle regolazioni debitorie.

Il sottosegretario COLONI risponde affermativamente, precisando che esso non provoca costi per il bilancio dello Stato.

Il senatore REVIGLIO ritiene che comunque per tal via diminuisca la spinta a privatizzare da parte dell'IRI.

Il presidente ABIS osserva che in realtà il provvedimento non costituisce un prestito da parte dello Stato, ma consente l'emissione di obbligazioni a carico dell'IRI, tenendo presente che in ogni caso lo Stato è azionista unico dell'IRI.

Il senatore PAVAN, nel sottolineare come la Cassa Depositi e Prestiti veda per tal via mutare la propria natura, propone di trasmettere un parere favorevole sul testo del decreto-legge e sull'emendamento 1.1.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 16.25

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 19 gennaio 1994, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 521, recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile (1723).
- PREIONI e BODO. - Proroga dei termini di entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace e della legge 26 novembre 1990, n. 353, contenente provvedimenti urgenti per il processo civile (1546).
- Proroga dei termini di delega legislativa al Governo per la determinazione della competenza del giudice di pace in materia penale (1636).
- DI LEMBO ed altri. - Modifiche all'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace (1682).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, recante disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia (1773).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 19 gennaio 1994, ore 10

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e Mozambico (1777).
 - Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 16, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e Mozambico (1795).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 19 gennaio 1994, ore 9,30

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 558, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI-Spa (1784).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Piano degli interventi attuativi del contratto di programma, stipulato in data 29 dicembre 1992, tra il Ministero dei trasporti e le Ferrovie dello Stato SpA.
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 19 gennaio 1994, ore 10 e 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 526, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (1737).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 19 gennaio 1994, ore 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 552, recante disposizioni urgenti in materia di farmaci (1778).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Progetto obiettivo concernente la tutela della salute mentale.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 19 gennaio 1994, ore 15

Deliberazioni in materia di tribune elettorali e di indirizzi alla RAI per le elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

Mercoledì 19 gennaio 1994, ore 10,30 e 15

ORE 10,30

Discussione e votazione della relazione sulle risultanze del Gruppo di lavoro incaricato di verificare il livello di attuazione della normativa antimafia, per la parte relativa al fenomeno delle frodi comunitarie.

Audizione dei responsabili delle Direzioni Distrettuali Antimafia di Reggio Calabria e Catanzaro, sul fenomeno della 'ndrangheta.

ORE 15

Audizione del Direttore della Direzione Investigativa Antimafia, sul fenomeno della 'ndrangheta.

Comunicazioni del Presidente.
